



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3478 del 29/07/2021

Prot. n° 2021/264981 del 25/06/2021

Ditta Proponente: Sile Costruzioni

Oggetto: Realizzazione di edifici commerciali – no food – P.RU.S.S.T. 7-93

Comuni di Intervento: Chieti e Cepagatti

Tipo procedimento: Valutazione ammissibilità istanza avvio della VIA Postuma ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ing. Domenico Longhi

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque ASSENTE

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Giovanni Cantone (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Pescara ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)


Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott. Roberto Cocco (delegato)

Esperti in materia Ambientale

Gruppo Istruttorio: ing. Erika Galeotti (ASSENTE)





Preso atto dell'istanza per l'avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Sile Costruzioni S.r.l. in data 26 maggio 2021 e acquisita al prot. n. 222470/21 e delle integrazioni trasmesse in data 25 giugno 2021 attraverso otto pec successive (con prot. n. 264981/21; 264986/21; 264991/21; 264999/21; 265002/21; 265005/21; 265015/21; 265020/21), i cui file allegati sono pubblicati sulla Scheda di Intervento relativa al progetto "Realizzazione di edifici commerciali – no food – P.RU.S.S.T. 7-93" sullo Sportello Regionale Ambiente (SRA);

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l'avv. Paolo Febbo di cui alla richiesta di audizione prot. n. 302922 del 21 luglio 2021;

Sentita in audizione per il WWF la dott.ssa Nicoletta Di Francesco di cui alla richiesta di audizione prot. n. 292205 del 14 luglio 2021;

Sentita in audizione per la CNA la dott.ssa Marisa Tiberio di cui alla richiesta di audizione prot. n. 293129 del 14 luglio 2021;

Richiamati i precedenti Giudizi espressi dal medesimo organo ed in particolare:

- il Giudizio n. 2775 del 23/03/2017, ed il successivo Giudizio n. 2854 del 21/12/2017, meramente confermativo del precedente;
- il Giudizio n. 2915 del 12/06/2018, che confermava la decadenza del Giudizio n. 1925 del 10/04/2012 ed invitava il Comune ad adottare i consequenziali provvedimenti ed il successivo Giudizio n. 3103 del 29/10/2019, meramente confermativo del precedente;

Considerato che l'istanza risulta priva dei requisiti di forma e pubblicità di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 660/17 (tali requisiti, nei casi di istanza avanzata ai sensi dell'art. 29 comma III D. Lgs. 152/06, come quella in esame, garantiscono il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità della procedura);

Ritenuto che non si possa procedere alla valutazione tecnica dell'istanza, poiché non correttamente presentata ai sensi della citata D.G.R. 660/17;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA

Stante la vigenza del Giudizio del CCR-VIA n. 2775 del 23.03.2017 che ha dichiarato il:

*“RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA
1925/2012”*





GIUNTA REGIONALE

nonché:

“DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012;

Stante l'improcedibilità dell'istanza poiché priva dei requisiti di forma e pubblicità di cui alla D.G.R. Abruzzo 660/17, per le motivazioni espresse in narrativa;

Qualora il Proponente intendesse procedere ad una nuova istanza ai sensi degli Artt. 27 bis e 29 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e la stessa risultasse correttamente incardinata presso il CCR VIA, essa sarà oggetto di valutazione nel merito da parte del CCR-VIA e della Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 del citato Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Al riguardo si comunica, in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché, ai fini di una migliore valutazione delle ragioni dell'eventuale nuova istanza, dovranno essere esaustivamente specificate le ragioni della stessa in relazione al paragrafo 7.4 della parte motiva della Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, laddove viene espressamente chiesto *“in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell'azione amministrativa”* ovvero *“come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione”*.

Inoltre, dovranno essere puntualmente indicate ogni eventuale, intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato dai lavori oggetto dell'istanza, come previsto dal Giudizio del CCR-VIA n. 2775 del 23.03.2017.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso





arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

ing. Domenico Longhi

dott. Giovanni Cantone (delegato)

dott. Gabriele Costantini (delegato)

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

dott. Paolo Torlontano (delegato)

dott. Roberto Cocco (delegato)

La Segretaria Verbalizzante

ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

Oggetto

Titolo dell'intervento:	REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.
Azienda Proponente:	S.I.L.E. Costruzioni S.r.l.
Procedimento:	Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma3, del D.Lgs. 152/2006

Localizzazione del progetto

Comune:	Chieti e Cepagatti
Provincia:	Pescara e Chieti
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località:	-
Numero foglio catastale:	30
Particella catastale:	985 e altre

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

PREMESSA

In data 01 Agosto 2008 la ditta SIRECC Srl pubblicava, sui giornali locali e nazionali, l'istanza che dava avvio alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per il "Progetto per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD – PRUSST 7-93 – Programma di riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio denominato "La Città lineare della Costa", localizzato in parte nel Comune di Chieti e in parte nel Comune di Cepagatti". La prima espressione del CCR-VIA nella seduta del 06 Novembre 2008 è stata un Parere di Rinvio poiché il progetto dovesse essere trasmesso all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

In seguito a successivi pareri nella seduta del 10 Aprile 2012 il Comitato Regionale, con giudizio n. 1925, esprimeva Parere Favorevole con Prescrizioni. A tal proposito veniva prescritto alla Ditta che, preliminarmente alla realizzazione di ogni opera di completamento, doveva acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino e quello di competenza del Genio Civile Regionale ai sensi del Regio Decreto n.523/1904 sullo Studio di Compatibilità Idraulica e Idrogeologica. Nelle stesse prescrizioni, veniva, inoltre, richiesto di prevedere un idoneo servizio di navetta dai principali centri urbani limitrofi al fine di contenere le dimensioni del traffico veicolare. Infine, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Delibera n. 122/44 del 8/03/1995 del PRT del Consorzio ASI valle del Pescara, il Comitato riteneva necessario che la ditta verificasse l'esistenza di una prassi consolidata nell'interpretazione della predetta delibera presso lo stesso Consorzio. A tal fine, in caso di mancanza di elementi di riscontro, prevedeva un'interpretazione autentica da parte del Consiglio Regionale. Le prescrizioni si concludevano con la precisazione che, in ogni caso, era fatto salvo il rispetto delle procedure paesaggistiche indicate nella relazione istruttoria.

Detto procedimento di VIA, avviato in data 01 Agosto 2008 in piena vigenza del D.Lgs. n. 4/2008 (entrato in vigore il 13.02.2008) era soggetto a **scadenza temporale di 5 anni** come previsto dal comma 6 art. 26 del D.Lgs 152/2006.

Successivamente, in data 26 Ottobre 2012, l'Autorità di Bacino rilasciava un Parere Favorevole allo studio idrogeologico presentato dalla Ditta SIRECC Srl per l'intervento di realizzazione di edifici commerciali in località Santa Filomena nei Comuni di Chieti e Cepagatti. Il suddetto parere era vincolato al rispetto di precise prescrizioni che esprimevano il divieto alla realizzazione di qualsiasi intervento, opera e attività che comportasse un aumento del rischio secondo la matrice di valutazione dei livelli di rischio idraulico. Si ribadiva, inoltre, la necessità di installare un sistema di allerta della piena che consentisse di attuare tutte le azioni volte a ridurre il rischio al fine di favorire l'evacuazione delle aree interessate da allagamento in accordo con i piani di Protezione Civile.

Con comunicazione del 09 Maggio 2013, in atti con prot. n. 121430 - All. 12 - (cioè prima del rilascio del Permesso di Costruire n. 54 emesso dal Comune di Cepagatti in data 05.08.2013), l'Autorità di Bacino, in attuazione del Giudizio del CCR-VIA n. 1925/12, comunicava alla ditta, ai Comuni e alla Regione Abruzzo **la sospensione, in autotutela, del parere rilasciato il 26.10.2012 poiché, dai documenti in atti, si riteneva che non fossero soddisfatte tutte le prescrizioni riportate nel giudizio del CCR-VIA.** Nella stessa nota si ravvisava la necessità di una valutazione globale della compatibilità idraulica delle opere in considerazione del regime idraulico del fiume Pescara e delle interazioni con la struttura esistente.

Con successiva nota del 15 Ottobre 2013, in atti con prot. n. 253570, la stessa Autorità di Bacino, comunicava ai comuni di Chieti e di Cepagatti che, in seguito alla sospensione del parere erano state svolte indagini le



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

quali evidenziavano che l'intera area oggetto di studio, in caso di eventi di piena eccezionali, non era nelle condizioni di sicurezza dal rischio di inondazione. Si ribadiva, inoltre, che, in esito a studi recenti, volti all'aggiornamento delle carte del rischio idraulico del Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni, sembrava emergere una classificazione del rischio tale da impedire la costruzione di qualsivoglia manufatto nell'intera area. A conclusione l'Autorità di Bacino chiedeva ai Sindaci e agli Uffici Tecnici dei Comuni di Chieti e Cepagatti di verificare con attenzione ogni iniziativa volta al rilascio di Autorizzazioni a Costruire sino alla conclusione dell'iter delle indagini con l'emanazione di un decreto.

A completamento di quanto sopra, il 25 Novembre 2013 l'Autorità di Bacino inviava una comunicazione alla SIRECC Srl agli Uffici regionali interessati nonché ai Comuni di Chieti e Cepagatti, nella quale faceva presente che, in seguito al D.Lgs n. 49/2010 e in accordo con le disposizioni di cui al Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), erano state svolte attività di valutazione e gestione dei rischi di alluvione e, nel rispetto degli Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE, si era reso necessario adeguare tali attività. Considerato che, alla luce dei richiamati indirizzi, le zone interessate da attività economiche e produttive di rilevante interesse risultavano esposte a danno potenziale molto elevato, si metteva in evidenza una riclassificazione del rischio idraulico che non permetteva il rilascio di alcuna autorizzazione a costruire sulle aree oggetto di interesse in quanto, a causa dei nuovi insediamenti, si sarebbe generato un incremento del rischio.

Successivamente l'Autorità di Bacino il 27 Novembre 2013 (n. 296018/13) inviava alla Ditta, agli Uffici regionali e ai Comuni interessati dal procedimento, la Determinazione n. 44 del 27 Novembre 2013 con la quale, in autotutela, annullava il parere n. RA/239349 del 26.10.2012. Detta Determinazione non sospendeva i termini di validità del giudizio n. 1925/12.

Nella seduta dell'11 Dicembre 2013 la citata Determinazione n. 44 veniva posta all'attenzione del CCR-VIA che, con giudizio n. 2326, si limitava a prenderne atto.

Con successiva nota del 12 Dicembre 2013 (n. 312786/13) l'Autorità di Bacino comunicava agli stessi destinatari la Determinazione n. 48 del 12 Dicembre 2013 (All. 10) con la quale **trasmetteva il parere di competenza Negativo alla realizzazione di edifici commerciali NO FOOD previsti nell'ambito dell'accordo di programma PRUSST 7-93**. All'uopo si precisa che al momento dell'adozione del giudizio 2775/17 e 2915/18 il suddetto parere era ancora vigente e anch'esso, in nessuna sua parte sospendeva i termini di validità del giudizio n. 1925/12.

Il 13 Dicembre 2013 il Servizio del Genio Civile emetteva l'Ordinanza n. RA/312705 (All. 09) relativa alla realizzazione dell'argine fluviale a protezione dell'area commerciale esistente (Centro Commerciale Megalò) in località Santa Filomena nei comuni di Chieti e Cepagatti. Si ricorda che, nel frattempo, il Comune di Cepagatti aveva rilasciato il P.d.C. n. 54 del 05.08.2013.

Come riportato nella citata Ordinanza, la Ditta Sirecc Srl era soggetto attuatore dell'ACCORDO DI PROGRAMMA PRUSST 7-93 sottoscritto l'11 Aprile 2002 tra la Regione Abruzzo, il Comune di Chieti e il Consorzio Industriale e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 17.07.2002, nonché apposita convenzione sottoscritta con il Comune di Chieti il 18.10.2002 per la realizzazione di tutte le opere pubbliche, ivi compreso l'argine in oggetto.

Pertanto, con il suddetto provvedimento, il Genio Civile, anche alla luce dell'evento di piena registratosi il 02 Dicembre 2013, prescriveva, nelle more della redazione di un piano di emergenza idraulica, di sottoscrivere entro 5 giorni un accordo con il Centro Funzionale della Regione Abruzzo:



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

- di predisporre entro 12 giorni un piano di emergenza idraulica tale da garantire la funzionalità del centro commerciale in condizioni di assoluta sicurezza per la pubblica incolumità;
- di provvedere al completamento della struttura arginale nello sviluppo complessivo previsto nello studio di compatibilità idraulica originario e richiamato nell'autorizzazione n. 1225 del 15 Luglio 2005 per la difesa idraulica dell'intera area;
- di effettuare una verifica tecnica-funzionale delle arginature esistenti e provvedere al conseguente adeguamento e/o integrazione delle opere sulla base di apposito progetto esecutivo da presentare entro 45 giorni alle autorità competenti per i necessari pareri.

Il 12 Agosto 2016 veniva presentata un'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Ditta SIRECC Srl relativa alle opere di messa in sicurezza, ai fini idraulici, dell'area PRUSST 7/93 che prevedevano il completamento dell'argine fluviale esistente con la realizzazione di una palancolata metallica oltre che alcune modifiche planimetriche dell'intervento edilizio in variante al Giudizio V.I.A. n. 1925/12 del 10.04.2012. Come meglio specificato negli elaborati progettuali allegati all'istanza di VIA, il progetto di messa in sicurezza dell'intera area, derivava dalle richieste avanzate dal Genio Civile di Pescara con Ordinanza n. RA/312705, mentre, le modifiche planimetriche proposte dalla ditta erano volte a rendere meno impattante l'intervento delle opere da destinarsi a centro commerciale NO FOOD.

Il CCR-VIA nella seduta del 16 Marzo 2017, con giudizio n. 2762 (All. 17) esprimeva **un parere Favorevole con Prescrizioni limitatamente alle Opere di messa in sicurezza ai fini idraulici** (p.to 7 lett. o) All. IV – Parte II del D.Lgs 152/2006) per le quali disponeva di inserire opere di mitigazione ambientale sulle paratie. Invece, **in merito alle Opere di modifica planimetrica (ascrivibili al p.to 8 lett. t) All. IV – Parte II del D.Lgs 152/2006) esprimeva parere di rinvio.**

Il 21 Marzo 2017 la Ditta SILE COSTRUZIONI Srl (ex SIRECC Srl) presentava istanza di proroga del giudizio n. 1925/12 ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Nella successiva riunione del 23 Marzo 2017 il Comitato Regionale per la V.I.A., con giudizio n. 2775, procedeva, preliminarmente, alla valutazione della citata istanza di proroga e dopo ampia discussione disponeva il **"RIGETTO DELL'ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA N. 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI:**

Intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato;

Costatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012;

Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 D.Lgs n. 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza;"

DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE

La richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio n. 1925/2012...omissis";

Si procedeva, quindi, alla valutazione del progetto in merito al quale il Comitato Dichiarava Improcedibile la richiesta di modifica sostanziale limitatamente alle opere edili trattandosi di un procedimento che presumeva la vigenza del precedente giudizio n. 1925/12. A conclusione del provvedimento veniva Confermato il giudizio n. 2762 del 16.03.2017 e si procedeva ad assegnare ulteriori prescrizioni alle sole opere di messa in sicurezza ai fini idraulici (p.to 7 lett. o) All. IV – Parte II del D.Lgs 152/2006).



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

La nota del Genio Civile di Pescara, n. 77672/17 del 23.03.2017, è parte integrante del Giudizio VIA n. 2775 riportava le valutazioni di competenza in merito alla possibilità di autorizzare gli interventi previsti sotto il profilo della compatibilità idraulica alle seguenti condizioni:

- che si eseguano per intero le opere di messa in sicurezza per le quali il comitato VIA si era già pronunciato nella precedente seduta;
- che vengano collaudate con esito positivo;
- che si verifichi, per le aree in esame, la condizione di pericolosità idraulica P0, attraverso una variante al PSDA, che dovrà essere approvata dall'Autorità di Bacino soltanto dopo aver soddisfatto le prime due condizioni.

Nella seduta del 21 Dicembre 2017 il CCR-VIA, con giudizio n. 2854, confermava il precedente giudizio n. 2775 (All. 05). In tale sede erano presenti anche i rappresentanti dei Comuni di Chieti e Cepagatti.

Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota n. 107346 del 13.04.18 comunicava il rigetto dell'istanza di proroga del giudizio n. 1925/12 ciononostante, il Comune di Cepagatti nella Conferenza dei Servizi del 18.04.2018 ribadiva che *"riguardo al Giudizio VIA n. 1925/12, il parere espresso dal Servizio Valutazioni Ambientali non risolveva in modo certo la richiesta formulata dalla C.d.S. sulla validità o meno dello stesso.*

Anzi il Comune evidenziava che le motivazioni espresse dalla Regione Abruzzo erano relative a "Disposizioni specifiche per la VIA in sede statale" e non recavano alcuno specifico riferimento legislativo e/o applicativo in sede regionale e pertanto, non risolvevano i dubbi in merito al termine di decadenza del giudizio n. 1925/12.

Il verbale si concludeva con la possibilità di escludere, ai fini dei lavori della Conferenza, l'incerta valutazione dell'avvenuta o meno decadenza ex lege del giudizio VIA n. 1925/12 per il decorso termine quinquennale. Il Comune esprimeva parere favorevole alla voltura dei permessi di costruire alla ditta Sile Costruzioni rilasciati nel 2013.

Ritenendo che il CCR-VIA si fosse già adeguatamente espresso circa la non vigenza del giudizio 1925/2012 (vedasi Giudizio 2775 del 23.03.2017), il Servizio Valutazioni Ambientali sottoponeva al Comitato Regionale l'esame dei contenuti del suddetto verbale della C.d.S. affinché potesse assumere le eventuali determinazioni di competenza ai sensi degli art. 28 e 29 del Dlgs 152/2006.

In seguito ad un primo rinvio della discussione, come da giudizio n. 2904 del 22.05.2018 nella successiva seduta del 12 Giugno 2018, il CCR-VIA confermava la decadenza del giudizio n. 1925/12 ed invitava il Comune ad adottare i consequenziali provvedimenti.

Con successiva nota del 18 Dicembre 2018, in atti con prot. n. 356663/18 (All. 19), il Comune di Chieti, appresa la notizia di inizio dei lavori dei prefabbricati da realizzare in loc. S. Filomena (di cui al provvedimento del SUAP Chietino-Ortonese PUA n. 905 del 09 Ottobre 2013 e n. 909 del 04 Novembre 2013), inviava una comunicazione alla SILE Costruzioni Srl con la quale, oltre a ricostruire le fasi salienti del procedimento de quo, segnalava che era pendente il ricorso al TAR-Sez. Pescara, proposto dalla Regione Abruzzo, avverso la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi la cui trattazione di merito era prevista per il giorno 08 Febbraio 2019.

Già in tale nota, il Comune di Chieti, informava la Ditta Sile in merito all'eventuale sistema sanzionatorio evidenziando che *..omissis .."se a seguito della discussione del merito da parte del TAR Abruzzo fossero*



**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

emerse ragioni rispetto alle posizioni enunciate in sede di ricorso dalla Regione Abruzzo, avrebbe trovato applicazione l'art. 29 comma 3 del vigente Dlg. 152/2006".

Il TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n. 69/2019, accoglieva il ricorso della Regione Abruzzo annullando, per l'effetto, la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi sincrona convocata dal Comune di Cepagatti per non essere stata assicurata la partecipazione, nell'ambito della stessa, del Comitato VIA ed intendendo acquisito erroneamente l'assenso del medesimo.

Nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2019, oltre al predetto ricorso n. 209/2018 R.G., veniva discusso il ricorso n. 139/2017 RG relativo all'impugnativa, da parte della medesima Società SILE, del Giudizio n. 2775 del 23.3.2017 del CCRVIA, nella parte in cui il Comitato rigettava l'istanza di proroga del Giudizio VIA 1925/2012 e nella parte in cui veniva dichiarata improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, oltre che, per quanto occorre possa il Giudizio n. 2762 del 16.03.2017.

Alla predetta udienza dell'8 febbraio 2019, la società SILE Costruzioni, ritenendo validi ed efficaci i provvedimenti comunali inerenti la voltura dei titoli abilitativi, ed avendo proceduto all'esecuzione dei lavori, chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo di cui al ricorso n. 139/2017 ritenendo non interferire lo stesso con i ricorsi trattenuti a decisione.

In merito a tale richiesta il TAR Abruzzo. Sez. di Pescara, si pronunciava con Ordinanza n. 67/2019 disponendo, di conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo (Ricorso n. 139/2017 RG).

A seguito della sentenza n. 69/2019 sopra richiamata che, si ribadisce, accoglieva il ricorso della Regione Abruzzo censurando le determinazioni della conferenza dei servizi del 18.4.2018 convocata dal Comune di Cepagatti, la società ricorrente avanzava istanza cautelare ex art. 55 CPA al fine di sentire accogliere le seguenti richieste: *..."che, previa fissazione dell'udienza camerale, venga disposta l'immediata sospensione dei Giudizi VIA impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi due atti per motivi aggiunti, con invito allo stesso Comitato al riesame ed a pronunciarsi alla luce delle sopravvenienze intervenute, o, quantomeno, venga disposta, ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA, una sollecita fissazione dell'udienza di merito per la definizione del giudizio".*

Il 14.03.2019 il Servizio Valutazioni Ambientali apprendeva la notizia dell'immediata sospensione dei lavori attraverso l'Ordinanza di Sospensione Lavori n. 144/19 emessa dal Comune di Chieti e successiva Ordinanza di Sospensione Lavori n. 8/19 emessa dal Comune di Cepagatti.

Dall'analisi degli atti il Servizio deduceva che la Ditta SILE Costruzioni Srl aveva dato inizio ai lavori in assenza di un positivo e valido provvedimento autorizzativo di VIA nonostante, con nota del Comune di Chieti del 18.12.18, fosse stata messa al corrente della possibile procedura sanzionatoria prevista dall'art. 29 del D.LGs. n. 152/2006.

Il 09 Aprile 2019, infine, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., nei confronti della Ditta Sile Costruzioni Srl per aver iniziato i lavori in assenza di un valido e vigente provvedimento di VIA.

Successivamente in data 26 Aprile 2009 si prendeva atto dell'Ordinanza del TAR Abruzzo – Sezione Pescara n. 41/19 con la quale veniva respinta l'istanza di sospensiva proposta dalla SILE COSTRUZIONI Srl contro la Regione Abruzzo e l'Autorità Di Bacino con cui si richiedeva l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei pareri rilasciati dal CCR-VIA.



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

Il 07 Maggio 2019 la Sile Costruzioni presentava le proprie controdeduzioni alla procedura sanzionatoria avviata dal Servizio Valutazioni Ambientali chiedendo l'archiviazione della procedura sanzionatoria e ribadendo che era ancora pendente, dinanzi al TAR Abruzzo, il parere del giudizio R.G. n. 139/2017 avente ad oggetto l'impugnativa dei vari giudizi VIA intervenuti a partire dal marzo 2017.

Nella seduta dell'11 Giugno 2019 il CCR-VIA, con giudizio n. 3060, sospendeva il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs 152/06 in attesa dell'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR Abruzzo relativo all'impugnativa dei giudizi VIA presentata dalla SILE COSTRUZIONI Srl. In merito alla richiesta avanzata dalla ditta circa l'esecuzione di ulteriori interventi di messa in sicurezza per le opere realizzate, il CCR-VIA rimandava, per quanto di competenza, ai Comuni di Chieti e Cepagatti la possibilità di valutare la realizzazione di eventuali ulteriori interventi.

Il Consiglio di Stato in data 12/10/2020 ha pronunciato la sentenza n. 06044 e il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara si è espresso con sentenze n. 106/2021 e n. 122/2021, che verranno lette ai membri del Comitato Via.

In data 09/04/2021, nostro protocollo 0147640/21, l'Avvocato Francesco Paolo Febo, su incarico di Nicoletta Di Francesco, in qualità di Presidente WWF Chieti Pescara, di Marina De Marco in qualità di delegata di Confesercenti Chieti e di Letizia Scastiglia, in qualità di delegata di CNA Chieti Associazione Provinciale, chiedeva, anche a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato (06044/2020) e del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara (106/2021 e 122/2021), la riattivazione della procedura sanzionatoria sospesa e che *"le autorità competenti dispongano la rimozione/demolizione di quanto indebitamente costruito"*.

La ditta in data 26/05/2021 nostro protocollo 0222470/21 ha inviato una nota recante "Istanza per l'avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", che verrà letta ai membri del Comitato VIA, a detta nota non risultano allegati documenti tecnici.

Successivamente, in data 24/06/2021, la ditta ha integrato la documentazione precedentemente presentata con 6 pec contenenti i seguenti elaborati:

- Cepagatti PDC 54-2013 - A
- Cepagatti PDC 54-2013 - B
- Chieti pua 905-2013 - A
- Chieti pua 905-2013 - B
- Chieti PUA 909-2013 - A
- Chieti PUA 909-2013 - B
- ⦿ 00-Integrazione ISTANZA del 26052021.p...
- ⦿ 0-Elenco_elaborati_VIA_postuma.pdf
- ⦿ 01_Quadro di riferimento programmatic...
- ⦿ 02_Quadro di riferimento progettuale.pdf
- ⦿ 03_Quadro di riferimento ambientale.pdf
- ⦿ 04_Quadro di riferimento ambientale im...
- ⦿ 05_Sintesi non tecnica.pdf
- ⦿ Dichiarazione_redattore SIA.pdf



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

Quanto riportato nella nota “00-IntegrazioneISTANZA del 26052021” **verrà integralmente letto ai membri del comitato VIA.**

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Chieti

Associazione Provinciale

66100 Chieti – Via P. B. Valera, 22
Tel. 0871 42371 Fax 0871 334546
e-mail chieti@cna.it

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il sottoscritto Giuseppe Troilo, nato ad A [redacted] B identificato tramite documento di riconoscimento Carta d'identità n. [redacted] rilasciato il 1 [redacted], in qualità di Presidente di C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CHIETI Associazione provinciale, chiede di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CRVIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA), valutazione in esito all'ammissibilità dell'istanza di avvio della Via Postuma ex art.29 – nota prot. 264981 del 25/06/2021, in capo alla ditta proponente SILE COSTRUZIONI s.r.l., che si terrà il giorno 15 e 22 luglio 2021.

DICHIARAZIONE: L'Associazione CNA CHIETI, in relazione alla pratica sopra emarginata, osserva che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile su opere e impianti già in esercizio sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità, né la V.I.A..

Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.

La Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) ha infatti ribadito prima di tutto il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A. vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Ciò premesso, appare evidente che la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.

Chieti, 14 luglio 2021

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.

Firma del richiedente

Al Dirigente

del Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

La sottoscritta Marina De Marco, nata a [redacted] identificata tramite documento di riconoscimento n. [redacted] rilasciato il [redacted] 15 dal Comune di [redacted], in qualità di Presidente Cittadino CONFESERCENTI CHIETI,

chiede di poter partecipare, tramite l'invio della presente comunicazione, alla seduta del CRVIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA)

Valutazione in esito all'ammissibilità dell'istanza di avvio della Via Postuma ex art.29 – nota prot. 264981 del 25/06/2021, in capo alla ditta proponente SILE COSTRUZIONI s.r.l.,

che si terrà il giorno 15 e 22 luglio 2021.

DICHIARAZIONE: L'Associazione CONFESERCENTI CHIETI, in relazione alla pratica sopra emarginata, osserva che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile su opere e impianti già in esercizio sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione precedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A..

Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.


La Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) ha infatti ribadito prima di tutto il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A. vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Ciò premesso, appare evidente che la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.

Si riporta a mo' di esempio quanto espresso nel Giudizio 2775 del 23 marzo 2017: "RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012".

Chieti, 14 luglio 2021

Firma del richiedente



Si allega: 1. Documento di riconoscimento.

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

OGGETTO: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA del 22 luglio.

Il sottoscritto **avv. Francesco Paolo Febbo**, nato il 2 [REDACTED] Chieti ed ivi residente alla [REDACTED] identificato tramite carta d'identità [REDACTED] [REDACTED] rilasciata da Ministero dell'Interno in data 07.08.2018, in qualità di rappresentante e difensore di Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti, nonché, unitamente alla Presidente Nicoletta Di Francesco, co-rappresentante e difensore di WWF Chieti-Pescara

CHIEDE

di poter partecipare, tramite l'invio della presente comunicazione, alla seduta del CCR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA) Valutazione in esito all'ammissibilità dell'istanza di avvio della Via Postuma ex art.29 - nota prot. 264981 del 25.06.2021, in capo alla ditta proponente SILE COSTRUZIONI s.r.l., che si terrà **il 22 luglio 2021**.

DICHIARAZIONE

Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti, CNA Chieti e WWF Chieti Pescara, in relazione alla pratica sopra emarginata, rilevano che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile su opere e impianti già in esercizio sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A.. Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale. La Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) ha infatti ribadito prima di tutto il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A. vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività. Ciò premesso, appare evidente che nella specie la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un

giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.

“RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all’art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012”.

Chieti, 20 luglio 2021.

Avv. Francesco Paolo Febbo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Paolo Febbo', written in a cursive style.

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.

Prot. 70

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Ogg.: **richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.**
e-mail [redacted] - cell. [redacted]

La sottoscritta Marisa Tiberio, nata a [redacted] identificata tramite documento di riconoscimento pat. [redacted] rilasciata il [redacted] in qualità di Presidente pro-tempore di Confcommercio Chieti,

CHIEDE

di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CRVIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA)

Valutazione in esito all'ammissibilità dell'istanza di avvio della Via Postuma ex art.29 – nota prot. 264981 del 25/06/2021, in capo alla ditta proponente SILE COSTRUZIONI s.r.l.,

che si terrà il giorno 15 e 22 luglio 2021.

DICHIARAZIONE: L'Associazione Confcommercio Chieti, in relazione alla pratica sopra emarginata, osserva che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile su opere e impianti già in esercizio sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione precedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A..

Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.

La Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) ha infatti ribadito prima di tutto il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A. vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Ciò premesso, appare evidente che la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.

Chieti, 14 luglio 2021

All. documento di riconoscimento.

LA PRESIDENTE
(dott.ssa Marisa Tiberio)



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

La sottoscritta Nicoletta Di Francesco, n. [REDACTED] identificata tramite documento di riconoscimento n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED], in qualità di Presidente Associazione WWF Chieti – Pescara ODV,

chiede di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CRVIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA)

Valutazione in esito all'ammissibilità dell'istanza di avvio della Via Postuma ex art.29 – nota prot. 264981 del 25/06/2021, in capo alla ditta proponente SILE COSTRUZIONI s.r.l.,

che si terrà il giorno 15 e 22 luglio 2021.

DICHIARAZIONE: L'Associazione WWF Chieti-Pescara, in relazione alla pratica sopra emarginata, osserva che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile su opere e impianti già in esercizio sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A..

Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.

La Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) ha infatti ribadito prima di tutto il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A. vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Ciò premesso, appare evidente che la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.

Si riporta a mo' di esempio quanto espresso nel Giudizio 2775 del 23 marzo 2017: "RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; DICHIARA PERTANTO

IMPROCEDIBILE la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012”.

Chieti, 14 luglio 2021

Firma del richiedente

A handwritten signature in black ink, reading "Roberto Di Francesco". The signature is written in a cursive style and is centered within a light gray rectangular box.

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.

~~2. Altra Documentazione~~

Al Dirigente del

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

La sottoscritta Nicoletta Di Francesco, nata a [REDACTED] identificata tramite documento di riconoscimento n. [REDACTED] in qualità di Presidente Associazione WWF Chieti – Pescara ODV, cell.: 320 2788489; email: chietipescara@wwf.it

chiede di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CRVIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA)

Valutazione in esito all'ammissibilità dell'istanza di avvio della Via Postuma ex art.29 – nota prot. 264981 del 25/06/2021, in capo alla ditta proponente SILE COSTRUZIONI s.r.l.,

che si terrà il giorno 29 luglio 2021.

DICHIARAZIONE: Integrazione alla precedente dichiarazione dell'Associazione WWF Chieti-Pescara, in relazione alla pratica sopra emarginata: Facciamo un passo indietro. I lavori per la parziale edificazione di alcuni manufatti del complesso noto come "Megalò2" o "Mirò" sono stati attivati sulla base di una voltura di titoli abilitativi da SIRECC a SILE illecitamente approvata da una conferenza dei servizi indetta dal Comune di Cepagatti, e conclusa il 13.04.2018, i cui esiti sono stati annullati in primo e secondo grado dalla giustizia amministrativa. Vanno per questo considerati a tutti gli effetti lavori svolti senza alcuna autorizzazione. I partecipanti alla citata conferenza di servizi erano infatti consapevoli, per varie comunicazioni ufficiali da parte della Regione, della più volte ribadita decadenza del Giudizio 1925/2012 e non avrebbero potuto, anche per difetto di competenza, "interpretare" in altro modo la normativa in vigore. È fuorviante cercare di minimizzare questa consapevolezza con il tentativo di far passare la mancata presenza della Regione alle sedute non come una evidente delegittimazione della Conferenza stessa ma assurdamente come una tacita approvazione di quanto in quella sede illegittimamente stabilito.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza del sito, che vengono continuamente invocate quasi fossero un titolo di merito del quale tenere conto, rappresentano al contrario la concreta dimostrazione del grave pressapochismo che ha riguardato sin dall'inizio il progetto di un centro commerciale realizzato nell'area di esondazione di un fiume: la messa in sicurezza sarebbe stata necessaria sin dalla edificazione del complesso esistente che invece, a causa di opere di contenimento delle piene realizzate in difformità da quanto previsto nel progetto iniziale, è stato per molti anni soggetto a un concreto e gravissimo rischio, evidenziato dalla piccola alluvione del 2013 quando il sindaco pro-tempore fu costretto a ordinare la chiusura del centro commerciale per ragioni di sicurezza. Il nuovo argine ha sanato (tardivamente, è bene ricordarlo) un vulnus precedente e non rappresenta certamente un viatico per nuovi insediamenti che inevitabilmente aumenterebbero il

rischio. Quale privato debba farsi carico dell'intervento è questione che non interessa né i cittadini né la Regione ma va risolta in altra sede tra le ditte interessate.

Tutto ciò premesso non sussistono le condizioni per una VIA postuma su lavori eseguiti a dispetto di un diniego esplicitamente espresso. Accettare una simile impostazione significherebbe delegittimare il Comitato VIA e calpestare ogni regola.

Chieti, 28 luglio 2021

Firma del richiedente

A handwritten signature in black ink, reading "Roberto Di Francesco". The signature is written in a cursive style and is centered below the text "Firma del richiedente".